

SISTEMA ETICO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

REGOLE PROCEDURALI E POLITICHE
RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE

MARZO 2026

Indice

1 Contesto e Scopo	3
2 Glossario	4
3 Sistema in materia Whistleblowing	5
3.1 Chi può presentare una segnalazione Whistleblowing?	5
3.2 Quali comportamenti riguardano il sistema Whistleblowing?	5
3.3 Chi contattare e in quali modalità?	6
3.3.1 Sistema interno Whistleblowing	6
3.3.1.1 Segnalazione tramite la piattaforma informatica Whistleblowing	6
3.3.1.2 Canale in forma orale: incontro diretto	8
3.3.1.3 Segnalazione anonima	8
3.3.2 Altri canali interni di segnalazione	8
3.3.3 Canali di segnalazione esterni	9
3.3.3.1 Canale di segnalazione istituito e gestito dall'ANAC	9
3.3.3.2 Divulgazione pubblica	10
3.4 Chi gestisce le segnalazioni Whistleblowing?	10
3.5 Quali informazioni devono essere inviate?	11
3.6 Cosa succede dopo che è stata presentata una segnalazione Whistleblowing?	12
3.6.1 Conferma di ricezione della segnalazione	12
3.6.2 Esame dell'ammissibilità della segnalazione	12
3.6.3 Gestione della segnalazione	13
3.7 Quale protezione viene concessa dopo l'attivazione di una segnalazione?	14
4 Riservatezza e protezione dei dati personali	15
4.1 Riservatezza	15
4.2 Protezione dei dati personali	16
5 Sistema sanzionatorio	17

1 Contesto e Scopo

Questa procedura illustra il sistema etico di denuncia di irregolarità di Econocom International Italia S.p.A. e i termini in base ai quali vengono elaborate le segnalazioni ricevute in materia Whistleblowing.

Nell'ambito della sua politica di prevenzione dei rischi etici, il Gruppo Econocom ha implementato un sistema interno di segnalazione in materia Whistleblowing per consentire ai propri dipendenti/collaboratori e a chiunque soddisfi i criteri stabiliti in questa procedura di segnalare o divulgare informazioni riguardanti situazioni contrarie al Codice di Condotta Aziendale del Gruppo e/o alle normative applicabili alle entity¹ del Gruppo, come meglio descritto in seguito.

A tal fine, il Gruppo Econocom ha implementato una piattaforma informatica sicura di segnalazione Whistleblowing per tutte le entity del Gruppo al fine di garantire la riservatezza delle informazioni divulgate.

Il sistema interno Whistleblowing si basa sulla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché sulla legislazione attuativa della direttiva sopra citata nei singoli Paesi. Per quanto riguarda l'Italia, la presente procedura è conforme al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva sopracitata (il "**Decreto Whistleblowing**"), il quale persegue l'obiettivo di favorire l'emersione dei fenomeni illeciti, in particolare corruttivi, che possono essere commessi nell'ambito di enti privati o pubblici, incentivando la collaborazione dei soggetti destinatari delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

La novità principale prevista dal Decreto Whistleblowing riguarda l'introduzione di un canale di segnalazione interno, di un canale di segnalazione esterno e l'attribuzione di specifiche competenze all'Autorità Nazionale Anticorruzione (l'"**ANAC**"), nonché la divulgazione pubblica della segnalazione.

Questa procedura si applica a tutte le entity, divisioni, dipartimenti, agenzie, società controllate direttamente o indirettamente, uffici di rappresentanza e filiali del Gruppo Econocom, di seguito denominati congiuntamente "Gruppo Econocom".

Da ultimo, è rivolta a tutti i dipendenti/collaboratori, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nonché a tutte le persone che agiscono a nome o per conto del Gruppo Econocom, indipendentemente dal loro status o posizione nell'organizzazione (dirigenti, azionisti, tirocinanti, agenti, ecc.).

¹ **Entity**: indica qualsiasi soggetto giuridico, filiale o unità organizzativa facente parte del Gruppo Econocom.

2 Glossario

Comitato Etico: l'ente responsabile della compliance all'interno del Gruppo Econocom. Ha competenze generali per tutte le questioni relative all'etica e alla compliance, nonché per la gestione e il monitoraggio delle segnalazioni Whistleblowing presentate nell'ambito del sistema interno Whistleblowing, i conflitti di interesse e la corretta diffusione e comprensione dei principi etici e di compliance da parte dei rappresentanti di Econocom e di tutti gli stakeholder (clienti, fornitori, partner, agenti, ecc.).

Corrispondente Etico: in ogni entity viene nominato un corrispondente etico che agisce come intermediario per il Comitato Etico e garantisce che le regole, i principi e le procedure implementate dal Gruppo Econocom siano applicati e rispettati. Per quanto riguarda l'Italia, tale ruolo è svolto dall'Ufficio Legal & Compliance.

Destinatari della segnalazione Whistleblowing: i Whistleblowing Officer (tramite la piattaforma interna Whistleblowing), il diretto o indiretto responsabile di linea, l'HR Director relativo al Segnalante (Whistleblower), il Group Compliance Officer, il General Counsel del Gruppo e il Comitato Etico.

Dati personali: si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Facilitatore: si intende qualsiasi persona fisica che fornisce assistenza e supporto al segnalante (whistleblower) nel processo di segnalazione.

Gruppo Econocom: tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal Gruppo Econocom.

Segnalante (Whistleblower): significa qualsiasi persona fisica appartenente a una categoria menzionata nel §3.1 e che segnali, divulghi o denunci, in buona fede, violazioni o condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e in ragione del rapporto con l'entity, come descritto nel §3.2.

Piattaforma Whistleblowing: significa la piattaforma Whistleblowing messa a disposizione dal Gruppo Econocom per raccogliere e gestire tutte le segnalazioni in materia Whistleblowing. Questa piattaforma informatica è accessibile al seguente indirizzo: <https://report.whistleb.com/it/econocom>.

Whistleblowing Officer: persone nominate dal Comitato Etico per la loro competenza ed esperienza in materia di compliance, con accesso alla piattaforma Whistleblowing. In tale ruolo, sono responsabili della ricezione delle segnalazioni e della valutazione preliminare della loro ammissibilità in base ai requisiti di legge. I Whistleblowing Officer possono interagire con il Whistleblower e, ove necessario, con la persona segnalata, in conformità con le istruzioni del Comitato Etico, nonché con il fornitore della piattaforma Whistleblowing. Possono inoltre supportare le attività di indagine a seguito di specifica decisione del Comitato Etico.

3 Sistema in materia Whistleblowing

3.1 Chi può presentare una segnalazione Whistleblowing?

Il sistema segnalazione Whistleblowing è disponibile a tutti coloro che operano nel Gruppo Econocom. In particolare:

- Soggetti interni: azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; dipendenti, anche temporanei o occasionali (inclusi tirocinanti, stagisti, lavoratori a tempo determinato, studenti in regime di work-study, retribuiti e non retribuiti, etc.); ex dipendenti²; candidati³;
- Soggetti esterni: qualsiasi soggetto terzo esterno che abbia rapporti di affari con il Gruppo Econocom, quali a titolo esemplificativo, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, collaboratori.

Nessuno è obbligato ad attivare una segnalazione. Nessun dipendente/collaboratore può essere sanzionato per non aver segnalato una violazione. Tuttavia, la segnalazione è fortemente incoraggiata.

Il segnalante (Whistleblower) può essere assistito da un facilitatore nella presentazione della segnalazione. Il facilitatore ha diritto a una protezione simile a quella concessa ai segnalanti (Whistleblower). Un facilitatore è una persona fisica (ad esempio un collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio, nonché un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale) che fornisce assistenza nel processo di segnalazione. Il facilitatore deve essere in grado di dimostrare di aver fornito assistenza al segnalante (Whistleblower) in conformità con le regole di segnalazione stabilite dalla legge.

3.2 Quali comportamenti riguardano il sistema Whistleblowing?

Le condizioni relative al segnalante e ai presunti illeciti oggetto di segnalazione devono essere soddisfatte affinché alla persona che presenta la segnalazione sia riconosciuto lo status di Whistleblower e le relative tutele previste dalla normativa applicabile.

Il sistema di segnalazione Whistleblowing è stato introdotto per ricevere segnalazioni su comportamenti che costituiscono:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al medesimo decreto legislativo o di non conformità alle regole del Codice di Condotta Aziendale del Gruppo Econocom e/o alle procedure e politiche ad esso correlate;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;

² Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

³ Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle deliberazioni, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Il sistema Whistleblowing non si applica a segnalazioni, informazioni e documenti, in qualunque formato o supporto, la cui rivelazione o divulgazione sia vietata da disposizioni in materia di:

- Segreto di Stato o di difesa nazionale,
- Segreto medico e riservatezza sanitaria,
- Segreto giudiziario,
- Riservatezza delle indagini,
- Segreto professionale tra avvocato e cliente.

Il segnalante deve essere una persona fisica, che agisce in buona fede e senza ricevere alcun vantaggio in relazione alla segnalazione effettuata.

Non è necessario che il segnalante abbia una conoscenza personale diretta delle informazioni riportate nella segnalazione Whistleblowing, purché siano state ottenute nell'ambito dell'attività professionale e il segnalante abbia una ragionevole convinzione della loro veridicità al momento della segnalazione stessa.

Qualora la segnalazione soddisfi i requisiti di ammissibilità relativi sia all'oggetto della segnalazione sia alla persona stessa del segnalante, a quest'ultimo potrà essere riconosciuto lo status di Whistleblower, con conseguente accesso alle tutele legali previste dalla normativa applicabile. Tali tutele includono il divieto di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Whistleblower in relazione ai fatti segnalati.

Resta inteso che l'uso improprio del sistema Whistleblowing interno, in particolare nei casi in cui il segnalante sia consapevole dell'infondatezza delle segnalazioni ovvero agisca con finalità denigratorie o diffamatorie, non soltanto di dolo ma anche nei casi di colpa grave, nei confronti di colleghi o dirigenti, potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, ove applicabile, l'avvio di azioni legali.

3.3 Chi contattare e in quali modalità?

I segnalanti possono presentare segnalazioni attraverso i diversi canali descritti di seguito.

3.3.1 Sistema interno Whistleblowing

3.3.1.1 Segnalazione tramite la piattaforma informatica Whistleblowing

I segnalanti devono utilizzare la piattaforma informatica e sicura Whistleblowing come metodo preferenziale di segnalazione.

La piattaforma Whistleblowing è disponibile al seguente indirizzo URL:

<https://report.whistleb.com/it/econocom>

Oppure tramite il seguente codice QR:



La presente piattaforma è ospitata e gestita da un fornitore di servizi esterno specializzato nella gestione delle segnalazioni Whistleblowing, soggetto a rigorosi obblighi di riservatezza e sicurezza, WhistleB, Whistleblowing Centre AB situato al World Trade Center, Klarabergsviadukten, 70, PO Box 70396, SE-10724, Stoccolma, Svezia.

La piattaforma adotta misure di sicurezza avanzate: il processo di segnalazione è protetto mediante crittografia e l'accesso avviene tramite credenziali riservate.

Quando viene presentata una segnalazione Whistleblowing, la piattaforma genera automaticamente un codice di accesso e una password. Tali credenziali devono essere conservate con cura dalla persona che ha presentato la segnalazione, così da potersi ricollegare alla piattaforma per modificare, integrare o monitorare l'avanzamento dello stato della segnalazione.

La piattaforma Whistleblowing è disponibile in diverse lingue, tra cui francese, inglese, spagnolo e italiano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è accessibile da computer, tablet o smartphone.

Quando si invia una segnalazione tramite la piattaforma, si raccomanda di:

- utilizzare, ove possibile, un dispositivo personale anziché aziendale, e operare in un ambiente riservato;
- cancellare la cronologia del browser al termine dell'invio della segnalazione Whistleblowing.

L'accesso alle segnalazioni Whistleblowing presentate tramite la piattaforma è strettamente riservato a persone autorizzate della ricezione e gestione delle segnalazioni stesse, nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati.

3.3.1.2 Canale in forma orale

La segnalazione può essere presentata durante un incontro diretto con l'HR Director presso l'ufficio HR, organizzato entro e non oltre 10-15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della persona che ha presentato la segnalazione. L'HR Director raccoglie la segnalazione e ne dà tempestiva informativa al Comitato Etico per le successive attività di competenza.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è sempre consigliabile procedere – previo consenso della persona segnalante – alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Inoltre, la segnalazione Whistleblowing può essere trasferita alla piattaforma menzionata, con il consenso preventivo del Whistleblower.

3.3.1.3 Segnalazione anonima

La segnalazione anonima è possibile, ma non incoraggiata. Le segnalazioni Whistleblowing presentate in forma anonima saranno considerate ammissibili solo qualora evidenzino in modo chiaro la gravità dei fatti segnalati e contengano informazioni circostanziate e sufficientemente dettagliate a consentirne la valutazione e l'eventuale approfondimento.

In ogni caso, ai segnalanti che scelgono di rimanere anonimi è richiesto, ove possibile, di consentire uno scambio di informazioni con i Whistleblowing Officer tramite la piattaforma, al fine di permettere un'adeguata istruttoria dei fatti segnalati. Il Decreto Whistleblowing prevede infatti che la tutela è assicurata qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata in un secondo momento.

Qualora l'anonimato impedisca la gestione o l'approfondimento della segnalazione, il segnalante ne sarà informato tramite i canali messi a disposizione dalla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma Whistleblowing consente, in ogni caso, di mantenere l'anonimato.

3.3.2 Altri canali interni di segnalazione

Il sistema di segnalazione Whistleblowing integra altri canali esistenti per l'attivazione di segnalazioni nel Gruppo Econocom.

La segnalazione Whistleblowing può essere inviata anche ai seguenti soggetti, tranne nel caso in cui sia l'autore della condotta illecita segnalata:

- al responsabile di linea diretto o indiretto,
- all'HR Director,
- il Group Compliance Officer,
- il Group General Counsel,
- il Comitato Etico di Gruppo, se necessario.

Qualsiasi segnalazione ammissibile presentata a un responsabile di linea, all'HR Director, al Responsabile della Compliance del Gruppo o al Group General Counsel deve essere immediatamente comunicata al Comitato Etico, tramite la piattaforma Whistleblowing.

In caso di dubbi o domande prima di presentare una segnalazione Whistleblowing, il Comitato Etico può essere contattato via e-mail: ethical.committee@econocom.com.

3.3.3 Canali di segnalazione esterni

3.3.3.1 Canale di segnalazione istituito e gestito dall'ANAC

Il segnalante ha anche la possibilità effettuare una **segnalazione esterna** attraverso il canale attivato e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

1. il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo Whistleblowing;
2. la segnalazione interna non ha avuto seguito;
3. vi siano rischi fondati di ritorsione;
4. vi siano fondati motivi che la violazione costituisca pericolo imminente per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno è presente sul sito dell'ANAC e garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere acquisita dall'ANAC anche mediante segnalazioni orali o mediante incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La piattaforma di segnalazione esterna attraverso la quale è possibile attivare le segnalazioni è disponibile al seguente indirizzo URL:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

I contatti per la segnalazione esterna in forma orale o mediante incontri sono i seguenti:

Autorità Nazionale Anticorruzione

c/o Palazzo Sciarra

Via Minghetti, 10

00187 Roma C.F. 97584460584

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center: 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571.

3.3.3.2 Divulgazione pubblica

Il segnalante può avvalersi anche della **divulgazione pubblica**.

La divulgazione pubblica costituisce un ulteriore canale di segnalazione: attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica avviene attraverso la stampa o i mezzi elettronici: vi rientrano, pertanto, anche i *social network* e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, *Instagram*) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

È riconosciuta protezione al segnalante se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. se il segnalante ha effettuato una **segnalazione interna**, a cui non è stato dato riscontro, a cui ha fatto seguito una **segnalazione esterna all'ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro entro termini ragionevoli;
2. se il segnalante ha **effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC** la quale non ha dato riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
3. se il segnalante **effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse** (ad esempio, in caso di una situazione di emergenza o in caso di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
4. se il segnalante **effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito** perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di procedere con la **denuncia all'autorità giudiziaria e contabile** nei casi di loro competenza.

Tuttavia, il gruppo Econocom incoraggia l'uso della piattaforma Whistleblowing come canale prioritario di segnalazione. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno informatico e, solo al ricorrere di una delle condizioni previste è possibile effettuare una segnalazione esterna.

3.4 Chi gestisce le segnalazioni Whistleblowing?

I Whistleblowing Officer accedono alla piattaforma Whistleblowing tramite credenziali personali e ricevono le segnalazioni direttamente attraverso la piattaforma stessa. Essi valutano l'ammissibilità delle segnalazioni Whistleblowing sulla base dei requisiti previsti e ne danno informazione al Comitato Etico.

Qualora la segnalazione Whistleblowing sia ammissibile, il Comitato Etico avvia e conduce l'indagine in conformità con la procedura applicabile all'interno del Gruppo Econocom per l'accertamento e la gestione delle condotte illecite o non conformi.

In funzione della natura e/o della sensibilità della segnalazione, il Comitato Etico può decidere di affidarne la gestione al Corrispondente Etico dell'entity interessata.

I Whistleblowing Officer, i membri del Comitato Etico e i Corrispondenti Etici sono vincolati a un rigoroso obbligo di riservatezza e dispongono delle capacità necessarie per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

In caso di dubbio sull'imparzialità di un Whistleblowing Officer, di un membro del Comitato Etico, di un Corrispondente Etico o di qualsiasi altra persona coinvolta nella gestione di una segnalazione Whistleblowing, derivanti da rapporti con il Whistleblower o con la persona oggetto della segnalazione, tale circostanza deve essere comunicata al Comitato Etico e la persona interessata deve essere esclusa dalla gestione del caso. Parimenti, chiunque si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi può chiedere di essere sollevato dall'incarico qualora ritenga di non poter svolgere i propri compiti in modo imparziale.

3.5 Quali informazioni devono essere inviate?

Il Whistleblower è tenuto a descrivere i fatti e a fornire le informazioni oggetto della segnalazione in modo chiaro, preciso e dettagliato.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni direttamente pertinenti agli ambiti in materia Whistleblowing e contenenti informazioni strettamente pertinenti e necessarie ai fini della valutazione della segnalazione e dello svolgimento delle conseguenti attività di verifica.

La piattaforma Whistleblowing rende possibile inviare qualsiasi informazione o documentazione, per sostenere la segnalazione, quando il Whistleblower ne sia in possesso.

Il Whistleblower ha inoltre la facoltà di fornire i propri dati identificativi, quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome, l'entity di appartenenza, la posizione ricoperta, l'indirizzo e-mail e i recapiti telefonici.

Il modulo da compilare sulla piattaforma è presentato come segue:

- *Vuoi condividere la tua identità?* Sì / No
- *Se sì:*
Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita.
- *Qual è la tua situazione?*
Vittima, testimone diretto, testimone indiretto, altra situazione.
- Usa la scheda *"Aggiungi un allegato"* per inviare qualsiasi prova che dimostri che la segnalazione Whistleblowing rientra in una categoria per cui la piattaforma è disponibile, a meno che la segnalazione non sia anonima.
- *In che Paese ti trovi?*
- *Quale entity del Gruppo Econocom è coinvolta?*
- *Qual è l'argomento della tua segnalazione Whistleblowing?*

Frode, corruzione, conflitto di interesse, discriminazione, molestie, abusi, violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, danni ambientali, danni alla salute, danni alla sicurezza, altro.

- *Quando si è verificato il fatto segnalato?*
- *Dove si è verificato il fatto segnalato?*
- Dettagli del caso (obbligatorio)

Qualsiasi documento, informazione o dato condiviso durante il processo di segnalazione, ma che non rientra nell'ambito Whistleblowing, viene eliminato.

Il Whistleblower è tenuto a rispettare, in ogni circostanza, la riservatezza della segnalazione nonché l'identità della persona o delle persone eventualmente coinvolte o oggetto della segnalazione.

3.6 Cosa succede dopo che è stata presentata una segnalazione Whistleblowing?

3.6.1 Conferma di ricezione della segnalazione

La persona che presenta la segnalazione sarà informata per iscritto entro **sette giorni** lavorativi dalla ricezione della segnalazione stessa da parte del Whistleblowing Officer. Si precisa che la conferma del ricevimento non significa che la segnalazione Whistleblowing sia stata ritenuta ammissibile, ma è unicamente volta a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

L'avviso di ricezione della segnalazione:

- riporta la data e l'ora di ricezione;
- riepiloga tutte le informazioni fornite e, ove presenti, i relativi allegati trasmessi nell'ambito della segnalazione Whistleblowing;
- indica il termine ragionevole e prevedibile entro il quale sarà comunicata l'ammissibilità della segnalazione, che non potrà in ogni caso superare **dieci giorni** lavorativi dalla data di conferma della ricezione;
- specifica le modalità attraverso le quali il segnalante sarà informato delle azioni intraprese a seguito della segnalazione (tramite la piattaforma o via e-mail con le opportune cautele di sicurezza).

3.6.2 Esame dell'ammissibilità della segnalazione

Il Whistleblowing Officer valuta l'ammissibilità della segnalazione verificando che la stessa soddisfi i requisiti previsti dalla presente procedura, in particolare i criteri di cui ai paragrafi § 3.1 e § 3.2.

Ove necessario, prima di procedere all'esame del merito della segnalazione, il Whistleblowing Officer può richiedere al segnalante informazioni o chiarimenti aggiuntivi. In ogni circostanza, opera nel rispetto delle istruzioni e sotto il coordinamento del Comitato Etico.

Tutte le segnalazioni Whistleblowing ricevute, unitamente alla valutazione di ammissibilità, sono trasmesse al Comitato Etico.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, sono prese in considerazione esclusivamente le informazioni oggettive che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema Whistleblowing.

Scenario 1: la segnalazione è ritenuta inammissibile:

- La persona che presenta la segnalazione Whistleblowing sarà informata delle ragioni per cui il Comitato Etico ha ritenuto che la stessa non sia ammissibile. Queste informazioni saranno fornite entro un periodo di tempo ragionevole, che non può superare i **dieci giorni** lavorativi dalla conferma della ricezione della segnalazione stessa.
- La procedura viene chiusa e i dati vengono archiviati dopo l'anonimizzazione.

Questa procedura si applica anche quando la segnalazione Whistleblowing è anonima.

Scenario 2: la segnalazione è considerata ammissibile:

- La persona che presenta la segnalazione sarà informata sull'ammissibilità della sua segnalazione entro un termine ragionevole, che non può superare i **dieci giorni** lavorativi dalla data di conferma della ricezione della segnalazione stessa.
- Il Comitato Etico se ne occupa.

3.6.3 Gestione della segnalazione

Il Comitato Etico avvierà e condurrà l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Al fine di valutare la fondatezza della segnalazione ricevuta, il Comitato Etico può richiedere al segnalante qualsiasi informazione aggiuntiva.

Il segnalante è informato per iscritto dal Comitato Etico, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a **tre mesi** dalla conferma della ricezione della segnalazione, in merito alle misure previste o adottate per verificare l'accuratezza delle accuse e, ove opportuno, per porre rimedio alle criticità evidenziate, nonché alle motivazioni sottese a tali misure.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il Comitato Etico adotta o propone l'adozione delle misure correttive ritenute necessarie e avvalendosi delle risorse a propria disposizione.

Nell'ambito dell'esame del merito di una segnalazione Whistleblowing, il Comitato Etico può svolgere tutte le attività di indagine ritenute opportune per accertarne la fondatezza. In particolare, può coinvolgere il responsabile diretto – purché non sia la persona oggetto della segnalazione – o qualsiasi altro soggetto il cui contributo sia ritenuto necessario ai fini della verifica o della gestione della segnalazione, nel rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza. Ove lo ritenga necessario, il Comitato Etico può inoltre avvalersi di fornitori di servizi esterni, anch'essi vincolati ai più stringenti obblighi di riservatezza.

Il Comitato Etico dispone l'archiviazione della segnalazione Whistleblowing qualora le accuse risultino infondate o non sufficientemente circostanziate, ovvero qualora la segnalazione sia divenuta irrilevante. La persona che presenta la segnalazione viene informata per iscritto della chiusura del procedimento dal Comitato Etico o dal Whistleblowing Officer, ove delegato.

La persona oggetto della segnalazione Whistleblowing (a titolo esemplificativo: testimone, persona offesa, soggetto segnalato) è informata dell'esistenza della segnalazione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a **un mese** dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Tale comunicazione può essere differita qualora la sua tempestiva effettuazione possa compromettere seriamente il corretto svolgimento

dell'istruttoria, in particolare nei casi in cui sussista il rischio di distruzione o alterazione delle prove. In tali ipotesi, l'informativa è trasmessa non appena vengono meno le ragioni che ne hanno giustificato il rinvio. L'informativa alla persona segnalata non contiene in alcun caso elementi idonei a rivelare l'identità del segnalante né di eventuali terzi coinvolti. La medesima persona è altresì informata dell'archiviazione del procedimento.

Questa procedura si applica anche quando la segnalazione Whistleblowing è anonima, purché adeguatamente circostanziata.

Qualora insorgano criticità o dubbi interpretativi nel corso della gestione della segnalazione, la questione è rimessa al Comitato Etico, che adotta le determinazioni ritenute opportune.

La Direzione Generale del Gruppo Econocom e dell'entity interessata è informata in merito alla ricezione, alla gestione e agli esiti delle segnalazioni Whistleblowing con cadenza almeno annuale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali. Inoltre, un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni in materia Whistleblowing deve essere trasmesso anche all'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'entity.

3.7 Quale protezione viene concessa dopo l'attivazione di una segnalazione?

La protezione del segnalante si applica a chiunque sia stato riconosciuto lo status di Whistleblower secondo i requisiti sopra indicati, anche se la segnalazione effettuata si sia rivelata infondata, purché presentata in buona fede⁴ al momento della presentazione della segnalazione stessa. Tale protezione si estende al facilitatore e ai colleghi di lavoro, in particolare la protezione dalle ritorsioni.

Ai Whistleblower riconosciuti sono quindi garantite le seguenti misure:

- la **protezione dalle ritorsioni**: nessuna ritorsione (anche solo tentata o minacciata) da parte del Gruppo Econocom, ad esempio sanzioni disciplinari, licenziamento, riduzione salariale, retrocessione di grado o mancata promozione, ecc. Se il segnalante ritiene di aver subito un atto ritorsivo, godrà della dispensa dall'onere della prova della ritorsione;
- la **tutela della riservatezza**: la riservatezza della propria identità e dei fatti segnalati.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver presentato una segnalazione o aver partecipato alla sua presentazione può segnalare la questione al Comitato Etico. Inoltre, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione lo può comunicare anche all'ANAC.

Tuttavia, l'uso improprio del sistema Whistleblowing o di malafede espone il Whistleblower a sanzioni disciplinari e responsabilità civili e/o penali. In particolare, sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del Whistleblowing. Inoltre, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.), nonché la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

⁴ È previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele, se al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

È vietato ostacolare la presentazione di una segnalazione Whistleblowing. Chiunque impedisca a un soggetto di presentare una segnalazione è soggetto a sanzioni disciplinari e responsabilità civili e/o penali.

L'uso in buona fede del sistema Whistleblowing non esporrà la persona che presenta una segnalazione a sanzioni disciplinari, anche se i fatti segnalati si rivelassero inaccurati o non dovessero comportare alcuna azione successiva.

4 Riservatezza e protezione dei dati personali

4.1 Riservatezza

La procedura garantisce l'integrità e la riservatezza delle informazioni raccolte nell'ambito di una segnalazione Whistleblowing, in particolare l'identità della persona che presenta la segnalazione, delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del fatto segnalato e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata. Solo i destinatari della segnalazione, vincolati da un obbligo rafforzato di riservatezza, avranno accesso a queste informazioni, fatti salvi i casi in cui l'accesso sia necessario, in via eccezionale, per le sole finalità di verifica o gestione della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente.

Le informazioni raccolte possono essere divulgate a terzi solo se tale divulgazione è necessaria per gestire la segnalazione e in conformità con le disposizioni del Decreto Whistleblowing, volte a garantire la protezione dei Whistleblower.

Le informazioni che identificano il Whistleblower possono essere divulgate solo con il consenso del Whistleblower stesso. Tuttavia, le informazioni possono essere divulgate all'Autorità giudiziaria se i destinatari della segnalazione Whistleblowing sono obbligati a segnalare l'illecito all'Autorità giudiziaria. Al Whistleblower viene quindi notificato, a meno che non vi sia il rischio che tale avviso possa compromettere il procedimento legale. Le motivazioni scritte sono allegate all'avviso.

Le informazioni che identificano la persona oggetto di una segnalazione Whistleblowing possono essere divulgate, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, solo dopo che è stato accertato che la segnalazione è fondata.

La violazione delle suddette regole di riservatezza può comportare sanzioni disciplinari o azioni legali, a seconda delle leggi applicabili.

La divulgazione di informazioni riservate, come l'identità della persona che ha presentato la segnalazione, delle persone oggetto di segnalazione e di qualsiasi persona menzionata nella segnalazione, nonché del fatto menzionato nella segnalazione, è punibile con sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €50.000.

4.2 Protezione dei dati personali

Il Gruppo Econocom e l'entity in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione, in qualità di contitolari del trattamento, garantiscono che i dati personali vengano trattati in conformità con la Politica di Protezione dei Dati Personali di Econocom e nel rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali⁵.

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema Whistleblowing è svolto da ECONOCOM SAS ed Econocom International Italia S.p.A., in qualità di contitolari del trattamento⁶, per i seguenti scopi:

- 1/ ricezione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing;
- 2/ verifica dei fatti e adozione di misure conseguenti.

La **base giuridica** per il trattamento dei dati personali è l'adempimento di un obbligo di legge, ossia il Decreto Whistleblowing.

Destinatari dei dati: i soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni.

Durata della conservazione dei dati personali: salvo diversi obblighi di legge o disposizioni normative applicabili, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e, in particolare:

- i dati relativi a una segnalazione Whistleblowing sono conservati nel sistema di gestione attivo fino alla conclusione dell'istruttoria e all'adozione della decisione finale in merito alle eventuali azioni da intraprendere.
- qualora la segnalazione non dia luogo ad alcuna azione successiva, i dati personali vengono cancellati entro due mesi dalla chiusura della segnalazione;
- in caso di avvio di azioni successive, i dati personali saranno conservati fino alla fine del relativo procedimento (disciplinare e/o giudiziario) e allo spirare dei termini per l'eventuale impugnazione, dopodiché sono archiviati o cancellati nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente⁷.

Diritti degli interessati: ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (c.d. GDPR), il segnalante – se non è rimasto anonimo – o la persona oggetto della segnalazione hanno il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e possono chiedere la modifica o la cancellazione di tali dati se errati, incompleti, ambigui o obsoleti. Questo diritto non può essere esercitato per impedire all'entity interessata di adempiere ai propri obblighi legali nell'elaborazione delle segnalazioni e nella protezione dei segnalanti.

I membri del Comitato Etico sono designati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

⁵ Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy.

⁶ In virtù dell'accordo interno di contitolarità (c.d. "*Joint-Controllers Agreement relating to the processing of personal data on the Group Whistleblowing platform*") stipulato tra ECONOCOM SAS e le entity del Gruppo Econocom che, ai fini del trattamento congiunto, definisce l'ambito della contitolarità e disciplina le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa Privacy.

⁷ In Italia, il Decreto Whistleblowing prevede non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

Se un soggetto (interessato) desidera esercitare uno qualsiasi dei propri diritti ai sensi del GDPR, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Econocom al seguente indirizzo dpo@econocom.com.

Possono essere esercitati i propri diritti anche scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Econocom International Italia S.p.A. tramite il seguente indirizzo econocom.dpo@avvera.it.

5 Sistema sanzionatorio

Le violazioni accertate a seguito di un'indagine interna sono valutate caso per caso e possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e/o l'avvio di azioni legali, in funzione della gravità dei fatti riscontrati.

Inoltre, le violazioni della disciplina Whistleblowing costituiscono fonte di responsabilità disciplinare per coloro che hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza;

È sanzionabile disciplinarmente anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le decisioni in merito alle misure da adottare sono assunte dal Comitato Etico, che opera tenendo conto della natura dell'illecito e delle circostanze del caso, in collaborazione con la Direzione Generale del Gruppo Econocom e il Dipartimento Risorse Umane dell'entity. Ove necessario, possono essere consultate ulteriori funzioni aziendali e/o i responsabili competenti.

Le sanzioni applicabili al personale del Gruppo Econocom sono decise e attuate in conformità con le procedure disciplinari vigenti e della normativa applicabile.

In caso di violazioni comprovate, il Gruppo Econocom può anche decidere di intraprendere azioni legali dinanzi alle autorità competenti.

Le condotte comprovate e le relative misure adottate sono infine comunicate alla Direzione Generale del Gruppo.